

Regione Sardegna
Azienda Tutela Salute Sardegna

* * * * *

PROCEDURA APERTA

**GARA PONTE A MEZZO PROCEDURA APERTA TELEMATICA SEMPLIFICATA E
ACCELERATA DELLA DURATA DI UN ANNO, EVENTUALMENTE RINNOVABILE
DI ULTERIORE 1 ANNO, PER IL SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE E TRASPORTO
BENI VARI A FAVORE DI ATS SARDEGNA ASSL CARBONIA**

* * * * *

DISCIPLINARE DI GARA

INDICE

ART. 1 -	PREMESSA	3
ART. 2 -	DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	4
ART. 3 -	OGGETTO DELL'APPALTO, DURATA e modalità di partecipazione.....	5
ART. 4 -	DURATA DELL'APPALTO, IMPORTO A BASE DI GARA, OPZIONI.....	7
ART. 5 -	SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	8
ART. 6 -	REQUISITI GENERALI E CAUSE DI ESCLUSIONE.....	9
ART. 7 -	REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....	15
ART. 8 -	AVVALIMENTO	18
ART. 9 -	SUB APPALTO	19
ART. 10 -	GARANZIA PROVVISORIA	19
ART. 11 -	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ALL'ANAC.....	25
ART. 12 -	MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	26
ART. 13 -	SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	29
ART. 14 -	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	30
ART. 15 -	OFFERTA TECNICA.....	38
ART. 16 -	OFFERTA ECONOMICA	40
ART. 17 -	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	42
ART. 18 -	SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: ACCESSO E VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	43
ART. 19 -	ACCESSO ALLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	44
ART. 20 -	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	45
ART. 21 -	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	46
ART. 22 -	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	48
ART. 23 -	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	48
ART. 24 -	ACCESSO AGLI ATTI ALL'ESITO DELLA PROCEDURA DI GARA	48
ART. 25 -	REGOLE DI CONDOTTA PER L'UTILIZZAZIONE DEL SISTEMA.....	49

ART. 1 - PREMESSA

Il presente disciplinare costituisce parte integrante e sostanziale contiene le norme relative a modalità di partecipazione alla procedura selettiva indetta da ATS Sardegna, codice AUSA 0000246389; modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, documenti da presentare a corredo della stessa; procedura di aggiudicazione, nonché le ulteriori informazioni relative all'appalto avente ad oggetto servizi di tesoreria e cassa.

Con **deliberazione n. 133 del 19/02/2019** è stata autorizzata l'indizione della ***“gara ponte a mezzo procedura aperta telematica semplificata e accelerata della durata di un anno, eventualmente rinnovabile di ulteriore 1 anno, per il servizio di movimentazione e trasporto beni vari a favore di ATS SARDEGNA ASSL Carbonia.***

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è la **Dott. Mario Russo**, P.O. presso la SC Logistica e Valorizzazione del Patrimonio afferente al Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica;

Il Codice Identificativo di Gara (CIG) della presente procedura è il seguente: **7783795ED2**

La presente procedura di appalto è espletata in modalità telematica

1.1 Il Sistema informatico

La presente procedura si svolgerà, ove non diversamente espressamente previsto, attraverso l'utilizzazione di un sistema telematico (di seguito per brevità anche solo “Sistema”), conforme all'art. 40 e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005, dettagliatamente descritto nel seguito.

ATS Sardegna - Azienda per la Tutela della Salute, per il tramite dei propri uffici, si avvarrà di tale Sistema in modalità ASP (Application Service Provider) per gestire le fasi di pubblicazione della procedura e presentazione dell'offerta, d'analisi, valutazione e aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, tutto come meglio specificato nel presente Disciplinare di gara.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile:

- a) la previa registrazione al Sistema, con le modalità e in conformità alle indicazioni che saranno rese successivamente;
- b) il possesso e l'utilizzo della firma digitale di cui all'art. 1, co. 1, lett. s) del D. Lgs.n. 82/2005;
- c) la seguente dotazione tecnica minima: un personal computer collegato ad internet e dotato di un browser Microsoft Internet Explorer 7.0 o superiore, oppure Mozilla Firefox 3+ o superiore; Safari 3.1+ o superiore, Opera 10+ o superiore, Google Chrome 2+ o superiore; un programma software per la conversione in formato pdf dei file che compongono l'offerta.

1.2 Gestore del Sistema

Fermo restando che, per la presente procedura, stazione appaltante ed Amministrazione aggiudicatrice è ATS Sardegna - Azienda per la Tutela della Salute, la stessa si avvale, del supporto tecnico del Gestore del Sistema (ovvero il soggetto indicato sul sito www.sardegnaecat.it risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica all'uopo esperita) incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema, assumendone ogni responsabilità al riguardo. Il Gestore del Sistema ha l'onere di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo.

Il Gestore del Sistema è, in particolare, responsabile della sicurezza informatica, logica e fisica del Sistema stesso e riveste il ruolo di Amministratore di Sistema ai sensi della disciplina che regola la materia. Lo stesso è altresì responsabile dell'adozione di tutte le misure stabilite dal D. Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali.

ART. 2 - DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- Bando
- Documento di partecipazione e dichiarazioni integrative
- Capitolato Speciale d'appalto
- Disciplinare di Gara
- Allegato A – DGUE
- Allegato B – Schema di contratto
- Allegato C – Avvalimento ausiliario
- Allegato D – Avvalimento ausiliato
- Allegato E – RTI, Consorzi, GEIE
- Allegato F – Relazione Tecnica
- Allegato G – Offerta Economica
- Patto di integrità (adottato in applicazione della deliberazione n. 30/6 del 16/06/2015 di Giunta Regionale);
- DUVRI
- Istruzioni operative per l'iscrizione al portale SardegnaCAT.

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: www.sardegnaecat.it e www.atssardegna.it.

2.2 Richieste di chiarimenti e comunicazioni

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del presente Disciplinare di gara, o sugli altri documenti della procedura, potranno essere richiesti ad ATS Sardegna. **Le richieste, formulate per iscritto, in lingua italiana, dovranno essere trasmesse entro e non oltre il termine indicato nel presente disciplinare esclusivamente in via telematica** attraverso la sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione al Sistema stesso.

I chiarimenti e le informazioni sulla documentazione della procedura e eventuali modifiche non significative ai documenti di gara (diverse cioè da quelle previste dall'art. 79 c. 3 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.) verranno pubblicati in formato elettronico, firmato digitalmente.

Eventuali rettifiche significative alla progettazione di gara verranno pubblicate secondo le modalità di legge, salvo quanto previsto al paragrafo *“Modalità di presentazione dell’offerta e sottoscrizione dei documenti di gara”* del presente disciplinare.

Ai sensi dell'art. 74 c. 4 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.), le risposte alle richieste pervenute in tempo utile verranno fornite almeno **6 giorni prima della scadenza** del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione, resa anonima, sulla piattaforma di negoziazione, sezione dedicata.

2.3 Banca dati

La Deliberazione AVCP n. 111 del 20.12.2012, così come modificata dal comunicato del Presidente del 12.6.2013 e aggiornata con Delibera dell'ANAC del 17.2.2016 n. 157, all'art. 9 comma 1 bis, 1 *“per gli appalti di importo a base d’asta pari o superiore a € 40.000,00 svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici, sistemi dinamici di acquisizione mercato elettronico, nonché per i settori speciali, il ricorso al sistema AVCPASS per la verifica dei requisiti sarà regolamentato attraverso una successiva deliberazione dell’Autorità.”* Nel caso in cui non risulti essere stata pubblicata quest’ultima deliberazione, l’ATS Sardegna - Azienda per la Tutela della Salute, effettuerà la verifica circa il possesso dei requisiti morali, economico finanziari e tecnico organizzativi inerenti la presente iniziativa con le modalità descritte nel presente Disciplinare.

ART. 3 - OGGETTO DELL'APPALTO, DURATA E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

3.1 Oggetto dell'appalto

Il presente appalto ha per oggetto la fornitura del servizio di movimentazione e trasporto beni vari a favore di ATS SARDEGNA ASSL Carbonia per la durata di 1 anno eventualmente rinnovabile di ulteriore 1 anno. La gara è suddivisa in numero **1 lotto**.

3.2 Modalità partecipazione

La gara sarà espletata sul portale telematico SardegnaCAT reperibile all'indirizzo www.sardegnaecat.it. Per la partecipazione l'impresa concorrente deve dotarsi, a propria cura e spese, della seguente strumentazione tecnica e informatica:

- firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. n. 82/2005;
- la dotazione hardware e software minima è riportata nella home page del Portale all'indirizzo:
<https://www.sardegnaecat.it/esop/common-host/public/browserenv/requirements.jsp>.

Condizione necessaria per accedere al portale e partecipare alla presente procedura è l'abilitazione al portale SardegnaCAT. Con il primo accesso al portale ("Sezione Fornitori" disponibile alla Home Page del sito) all'impresa concorrente è data la possibilità di compilare un questionario di registrazione; salvando i dati inseriti nel questionario l'impresa riceverà via e-mail una user-id ed una password per effettuare i successivi accessi al sistema. A tal fine, l'impresa concorrente ha l'obbligo di comunicare in modo veritiero e corretto, i propri dati e ogni informazione ritenuta necessaria o utile per la propria identificazione (i Dati di Registrazione) secondo le modalità indicate nel documento "Istruzioni di gara". In caso di partecipazione alla procedura da parte di RTI/Consorzio è sufficiente la registrazione della sola impresa mandataria, pertanto le chiavi per accedere al sistema per la collocazione delle offerte saranno quelle dell'impresa mandataria. Alle imprese non ancora registrate sul portale SardegnaCAT, che intendono partecipare alla procedura di gara, si consiglia di effettuare la registrazione almeno **48 ore prima** del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

Le imprese partecipanti alla procedura esonerano espressamente la Stazione appaltante ed i suoi dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il sistema. Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all'aggiudicazione, dovranno essere inviati esclusivamente per via telematica attraverso il sistema, in formato elettronico ed essere sottoscritti a pena di esclusione con firma digitale

L'offerta, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire **entro e non oltre il termine perentorio indicato nella piattaforma telematica** pena l'irricevibilità della stessa e comunque la non ammissione alla procedura. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.Lgs. 82/2005. **L'offerta dovrà essere inserita nelle apposite sezioni relative alla presente procedura e dovrà essere composta dai seguenti documenti:**

- BUSTA A - Documentazione Amministrativa;
- BUSTA B - Offerta Tecnica;

- BUSTA C - Offerta Economica;

Per accedere alla sezione dedicata alla gara il concorrente deve:

- 1) accedere al Portale www.sardegnaecat.it;
- 2) inserire le chiavi di accesso (username e password) per accedere all'area riservata;
- 3) accedere all'area "Gare in Busta chiusa (RDO)";
- 4) accedere alla sezione "Gare in Busta chiusa (RdO) per tutti";
- 5) cliccare sull'evento di interesse;
- 6) cliccare "Elenco RdO in busta digitale", per esprimere l'interesse all'inserimento della documentazione amministrativa e confermare cliccando su "OK".

Tutti i file della documentazione amministrativa, tecnica ed economica dovranno essere firmati digitalmente, potranno avere una dimensione massima di 10 Mb per ciascuna busta. La documentazione richiesta in ciascuna busta dovrà essere inserita separatamente e non raggruppata in un'unica cartella compressa (tipo formato zip o rar), più precisamente le offerte tecniche e le offerte economiche devono essere inserite ciascuna in una propria busta e distinte per ogni lotto partecipato.

Ai sensi di quanto stabilito all'art. 32 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta e, pertanto, non sono ammesse offerte alternative.

ART. 4 - DURATA DELL'APPALTO, IMPORTO A BASE DI GARA, OPZIONI

4.1 Durata dell'appalto

La durata dell'appalto è di 12 mesi eventualmente rinnovabili di ulteriori 12 mesi.

4.2 Opzioni e rinnovi

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, nei seguenti casi:

- mancato avvio di nuova procedura di gara entro il termine di scadenza del contratto;
- mutate esigenze, in incremento, del servizio richiesto;

ed alle seguenti condizioni:

- che l'opzione venga esercitata prima della scadenza naturale del contratto;
- che sia a favore di ASSL di ATS;
- che venga usufruita nella misura massima del 50% (20% estensione del quinto + 30% opzione estensione) rispetto al valore previsto nella base d'asta;
- che l'aggiudicatario applichi un ulteriore **percentuale di sconto del 5%** rispetto al prezzo di aggiudicazione

ART. 5 - SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. In particolare:

- ai sensi dell'art. 48 comma 7 del Codice, è vietato ai concorrenti di partecipare al singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete);
- ai sensi dell'art. 48 comma 7 del Codice, al concorrente che partecipa al singolo lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ovvero aggregazione di imprese di rete è vietato partecipare anche in forma individuale;
- ai sensi dell'art. 48 comma 7 del Codice i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara, in relazione al singolo lotto per il quale si concorre. In caso di violazione sono esclusi dalla gara, in relazione al singolo lotto per il quale si sia verificato il caso, sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale;
- ai consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice è vietato incaricare, in fase di esecuzione, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate all'art. 48, comma 7-bis del Codice, e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all'impresa consorziata;
- le reti di imprese di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
 - a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
 - b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un RTI costituito oppure da aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della subassociazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, deve conferire specifico mandato ad un'impresa retista, la quale assumerà la veste di mandataria della subassociazione. Ai sensi dell'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 367 l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

ART. 6 - REQUISITI GENERALI E CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono:

- cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165.

In caso di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "*black list*": gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "*black list*" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso dell'autorizzazione, in corso di validità, rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

Il mancato rispetto delle clausole contenute nel patto di integrità (vedasi CSA) costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

N.B: in base al combinato disposto degli artt. 80 c. 1 e 105 c. 6 del Codice, è obbligatorio dimostrare il possesso dei requisiti generali, nonché, correlativamente alle prestazioni da

subappaltare, degli altri requisiti anche in capo ai soggetti potenziali subappaltatori indicati nella terna, già in fase di gara.

6.1 REQUISITI GENERALI (art. 80 del D.Lgs 50/2016)

(Vedasi Parte III del modello allegato DGUE)

Sono ammessi alla procedura i soggetti che risultino in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti:

- Inesistenza di pronuncia di sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati * :
 - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
 - c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminoso o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- insussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3 dell'art. 80 del Codice, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;
 - assenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
 - assenza di omissione di pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione;
 - assenza di gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella G.U.R.I. n.125 il 1 giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale, o di ottemperamento degli obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande;
 - assenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016;
 - assenza di stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo;

- assenza di una situazione di colpevolezza di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
- assenza di una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 con personale della Stazione appaltante in relazione al procedimento di gara di che trattasi (**si rammenta che una situazione di conflitto d'interesse potrebbe sopravvenire anche successivamente, ad esempio, nei confronti di un membro della commissione giudicatrice o in fase esecutiva del contratto e che in tali circostanze l'obbligo per l'operatore economico/aggiudicatario di segnalare il conflitto alla stazione appaltante sorge immediatamente, in concomitanza con l'apprendimento della notizia, e che l'omissione della segnalazione costituirebbe sempre gravissima negligenza nelle trattative precontrattuali o in fase di esecuzione contrattuale**);
- assenza di uno stato di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016;
- assenza di sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;
- non iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- assenza di violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
- in regola (dimostrata con certificazione, di cui alla L. 68/99, o autocertificazione) con le norme sul diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68;

- che pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, abbiano denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione della presente procedura e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
- assenza, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, di una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o di una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Note importanti:

- 1) Il possesso dei suddetti requisiti è provato direttamente dal concorrente mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 artt. 46 e 47. Il concorrente, per ciascuno dei soggetti descritti dall'art. 80 comma 1, 2 e 3 dovrà riportare tutti gli eventuali precedenti penali con effetti definitivi e i procedimenti penali pendenti, nonché le eventuali misure di prevenzione cui sia stato assoggettato riportate ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione.
- 2) Devono possedere i requisiti di cui all'art. 80 commi 1 e 2 del Codice tutti i soggetti indicati all'art. 80 comma 3.
- 3) In relazione ai requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3 il concorrente e gli altri soggetti previsti dall'art. 80 del Codice non sono tenuti ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato successivamente depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione (provvedimento giurisdizionale) ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
- 4) In relazione ai requisiti di cui all'art. 80 comma 5 alla lett. a) del Codice si intendono gravi le violazioni individuate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto, con riferimento al settore edile, dall'articolo 27, comma 1-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
- 5) In relazione ai requisiti di cui all'art. 80 comma 4 del Codice in materia contributiva si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella G.U.R.I. n.125 il 1 giugno 2015, ovvero dalle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale; non si debbono

considerare gravi le violazioni rispetto agli obblighi rispetto al pagamento di imposte e tasse o di contributi previdenziali quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

- 6) Gli operatori economici stabiliti in paesi diversi dall'Italia dimostrano il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
- 7) In relazione ai requisiti di cui all'art. 80 comma 5 lett. c) del Codice costituiscono esempi di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione.
- 8) Con riferimento al requisito di cui all'art. 80 comma 5 alla lett. m il concorrente allega alternativamente:
 - la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'**articolo 2359 del codice civile** con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
 - la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'**articolo 2359 del codice civile**, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
 - la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'**articolo 2359 del codice civile**, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

Nelle ipotesi di cui al precedente punto 8, **saranno esclusi** i concorrenti per i quali fosse accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. Si applica l'art. 353 CP. La verifica e l'eventuale esclusione saranno disposte dopo l'accertamento del fatto. Ai fini della verifica di cui sopra, ove si versi in una delle situazioni di cui al punto 8, è preferibile che l'offerente allegghi all'offerta economica tutti i documenti utili a dimostrare che la situazione non ha influito sulla formulazione dell'offerta, specificandolo in documentazione amministrativa.

I requisiti ex art. 80 devono essere posseduti da tutti i soggetti, anche in composizione plurima (ad esempio, RTI costituiti o costituendi) a pena d'esclusione.

ART. 7 - REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA**REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE (art. 83 comma 1 lett. a) del D.Lgs 50/2016)****Vedasi Parte IV: "Criteri di selezione" – Lettera A del modello allegato DGUE**

Gli operatori economici devono essere **iscritti alla C.C.I.A.A.** o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali o analogo registro di Stato aderente alla UE, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 83 comma 1 lett. a) del D.Lgs 50/2016 (iscrizione in uno nei registri commerciali di cui all'allegato XVI del D.Lgs 50/2016), per oggetto attinente all'appalto; i concorrenti dovranno specificare: la ragione sociale, i nominativi dei rappresentanti legali, la camera, il numero e la data di iscrizione, l'oggetto sociale, limitatamente a quanto attinente il presente appalto (il requisito deve essere posseduto da tutti i soggetti, anche in composizione plurima (ad esempio, RTI costituiti o costituendi) a pena d'esclusione.

Il requisito è provato con dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000.

REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO FINANZIARIA (art. 83 comma 1 lett. b) d.lgs 50/2016)**Vedasi Parte IV: "Criteri di selezione" – Lettera B – punto 6 del modello allegato DGUE**

Ai fini dell'ammissione alla presente procedura, gli operatori economici partecipanti dovranno rendere espressa autodichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, dalla quale deve risultare il possesso dei seguenti requisiti minimi:

- **fatturato globale** d'impresa nell'ultimo triennio o nel periodo di attività, se inferiore a 3 anni, al netto di IVA, complessivamente **non inferiore a 0,5 volte** il valore posto a base d'asta;
- **fatturato specifico** dell'impresa nell'ultimo triennio o nel periodo di attività, se inferiore a 3 anni, al netto di IVA, complessivamente **non inferiore a 0,25 volte** il valore posto a base d'asta;

Nel caso l'operatore economico non possedesse il fatturato di cui sopra è ammessa, in alternativa, la presentazione di **una referenza bancaria**.

Non saranno valutati in ulteriore alternativa bilanci o estratti di bilancio.

In ogni caso è richiesta, in aggiunta ai requisiti di cui sopra, una **polizza di copertura assicurativa** per un massimale di almeno € 1.000.000,00 per responsabilità RCT a copertura di danni e infortuni a persone, cose, beni mobili e beni immobili e beni affidati in consegna alla Ditta per i compiti contrattuali;

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituito o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete o di GEIE, detti requisiti devono essere posseduti dal raggruppamento, etc. nel suo complesso. Detti requisiti sono provati ex allegato XVII al D.Lgs 50/2016.

REQUISITI DI CAPACITA' TECNICHE E PROFESSIONALI (art. 83 comma 1 lett. b) d.lgs 50/2016)**Vedasi Parte IV: "Criteri di selezione" – Lettera C – punto 1b del modello allegato DGUE**

La dimostrazione del possesso della capacità tecnico-professionale delle imprese concorrenti è fornita attraverso la presentazione dell'elenco delle forniture effettuate negli ultimi **tre anni** con l'indicazione degli importi, delle date di durata e dei destinatari pubblici dei servizi stessi.

Gli Operatori Economici potranno comprovare il possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale attraverso la dimostrazione dello svolgimento di almeno **un servizio** analogo a quello richiesto nella gara in oggetto e tale requisito potrà essere comprovato attraverso apposita autocertificazione da parte dell'Operatore economico con l'indicazione di:

- soggetto beneficiario del servizio
- natura del soggetto (pubblico o privato)
- periodo di esecuzione

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo, verticale e orizzontale, o consorzio ordinario già costituito o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete o di GEIE, i requisiti devono essere posseduti dai componenti cumulativamente. La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

7.4 INDICAZIONI (ULTERIORI) PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve possedere i requisiti (*ove frazionabili*) ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato deve essere posseduto:

- a. da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE;
- b. da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

L'ulteriore requisito di idoneità (a- banche autorizzate a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del D.lgs 385/1993 o analoga disposizione di altro Stato membro; b- Poste Italiane - art. 40 c. 1 L. 448/1998 e art. 47 c. 2 L. 488/1999; c- altri soggetti abilitati ex lege italiana o di altro Stato membro, in base alla sede) deve essere posseduto:

- a. da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE;
- b. da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo alla copertura assicurativa (vedasi precedente paragrafo) deve essere soddisfatto dal soggetto, nel suo complesso.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, o di GEIE il requisito del servizio/servizi analoghi deve essere posseduto:

- in caso di un unico servizio, per intero dalla mandataria o da una delle mandanti;
- in caso di pluralità di servizi: dalla mandataria e da una o più delle mandanti, atteso che il singolo servizio non è frazionabile.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

L'ulteriore requisito di idoneità (a- banche autorizzate a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del D.lgs 385/1993 o analoga disposizione di altro Stato membro; b- Poste Italiane - art. 40 c. 1 L. 448/1998 e art. 47 c. 2 L. 488/1999; c- altri soggetti abilitati ex lege italiana o di altro Stato membro, in base alla sede) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a) in caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
- b) in caso di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. c) del Codice, direttamente dal consorzio o dalle singole imprese consorziate esecutrici, oppure dal consorzio mediante avvalimento dei requisiti in possesso delle imprese consorziate non indicate per l'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 47, comma 2, del Codice.

ART. 8 - AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali, di idoneità professionale o dei requisiti tecnico/professionale di natura strettamente soggettiva.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che della stessa ausiliaria si avvalga di più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, il concorrente provvede a sostituire l'ausiliario qualora per quest'ultimo sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione.

Ai sensi dell'art. 89, comma 5, del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

Istruzioni operative per caricamento a sistema:

Il concorrente deve inviare e fare pervenire ATS Sardegna, attraverso l'apposita sezione del Sistema i seguenti documenti preferibilmente utilizzando gli appositi allegati alla presente procedura (ALLEGATI C e D):

- a) **Dichiarazione** sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa ausiliaria attestante
 - l'obbligo incondizionato e irrevocabile, verso il concorrente, verso ATS Sardegna, di messa a disposizione per tutta la durata della Convezione e dei contratti attuativi delle risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - la non partecipazione alla gara in proprio o associata o consorziata;
- b) **Documento di gara Unico Europeo**, di cui al precedente paragrafo "Documento di gara unico europeo";
- c) **originale** (firmato digitalmente dal concorrente e dall'ausiliaria) o **copia autentica notarile del contratto** in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse e/o i mezzi prestati necessari per tutta la durata del contratto.

Il predetto contratto dovrà essere **determinato nell'oggetto**, nella durata, e dovrà contenere

ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento. Pertanto il contratto di avvalimento dovrà riportare l'indicazione specifica, esplicita ed esauriente dei requisiti forniti e dei mezzi e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria in ordine ai requisiti oggetto di avvalimento.

ART. 9 - SUB APPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; **in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.**

Il concorrente è tenuto ad indicare nell'offerta tre subappaltatori. L'omessa dichiarazione della terna non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, l'impossibilità di ricorrere al subappalto. I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE.

Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l'esclusione del concorrente dalla gara.

Nel caso di subappalto qualificante, i subappaltatori devono altresì dichiarare, oltre al possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, anche il possesso dei requisiti di cui all'art. 83 relativi alla prestazione oggetto di subappalto, compilando le relative parti del DGUE.

N.B.: non sarà autorizzato il subappalto nei confronti di un soggetto che ha presentato offerta nella presente gara, ai sensi dell'art. 105, comma 4, lett. a) del Codice.

ART. 10 - GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta, è corredata da una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice.

La cauzione provvisoria pari al **2%** dell'importo posto a base di gara (nel presente caso l'applicazione avviene esclusivamente sull'annualità di 12 mesi in quanto gli ulteriori 12 mesi sono eventuali) pertanto l'importo sarà così ripartito:

LOTTO	CIG	IMPORTO 12 MESI	CAUZIONE PROVVISORIA 2%	CAUZIONE PROVVISORIA 1%
Lotto 1	7783795ED2	€ 540.000,00	€ 10.800,00	€ 5.400,00

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del

contratto.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura il concorrente dovrà inviare a ATS Sardegna ed a suo favore, una garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 50/2016 con validità fino al termine di validità dell'offerta.

Inoltre, ai sensi dell'art. 93, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, il concorrente dovrà produrre, eventualmente anche all'interno della garanzia provvisoria, l'impegno di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario iscritto nel nuovo **"albo"** di cui all'articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993) anche diverso da quello che ha emesso la garanzia provvisoria a rilasciare la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, ove il concorrente risultasse aggiudicatario.

Il suddetto impegno non deve essere prodotto in caso di microimprese, piccole e medie imprese, raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

La garanzia provvisoria, nonché la dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora il concorrente risultasse aggiudicatario, dovranno essere prodotte attraverso l'apposita sezione del Sistema denominata *"Cauzione provvisoria ed eventuale documentazione a corredo"* secondo una delle due modalità seguenti:

- sotto forma di documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D. Lgs. n. 82/2005 sottoscritto, con firma digitale, dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato da: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ii) ovvero, da autentica notarile sotto forma di documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del surrichiamato Decreto; **ovvero, in alternativa:**
- sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 82/2005. Il documento cartaceo dovrà esser costituito: i) dalla garanzia sottoscritta dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; ii) da autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; iii) ovvero, in luogo dell'autodichiarazione, da autentica notarile. La conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale, nell'ipotesi di cui all'art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 82/2005, ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 22, comma 2 del

D. Lgs.n. 82/2005.

La cauzione potrà essere prestata nei modi stabiliti dall'art. art. 93, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.:

- a) mediante ricevuta di deposito rilasciata da una sezione di tesoreria provinciale o da aziende autorizzate comprovante il versamento, in contanti od in titoli, a titolo di pegno a favore di Azienda Sanitaria Locale di Sassari;
- b) mediante polizza fideiussoria (rilasciata da impresa di assicurazione) oppure atto di fideiussione (rilasciato da banca o da intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale ex art.107 D. Lgs 01.09.1993 n. 385), in originale.

La fideiussione deve essere intestata ad **AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE SARDEGNA**

L'importo della garanzia può essere ridotto secondo le modalità prevista dall'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016.

La cauzione provvisoria dovrà:

- avere una durata non inferiore a **180 giorni** dalla data ultima di presentazione dell'offerta;
- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

Nel caso di Associazione Temporanea di Imprese, o GEIE, o Consorzio ordinario non ancora costituiti, nelle forme di legge, la cauzione provvisoria, a pena di esclusione dalla gara, dovrà essere intestata a tutte le imprese raggruppande o consorziande.

Nel caso di Associazione Temporanea di Imprese, o GEIE, o Consorzio ordinario già costituiti, la cauzione provvisoria dovrà essere intestata all'impresa mandataria.

Nel caso di Consorzio, la cauzione provvisoria dovrà essere presentata dal Consorzio ed essere intestata al medesimo.

La Stazione Appaltante, nell'atto con cui comunicherà ai non aggiudicatari l'intervenuta aggiudicazione, provvederà nei loro confronti alla svincolo della cauzione provvisoria. Sarà invece trattenuta quella dell'Impresa Aggiudicataria in attesa della costituzione della cauzione definitiva. Solo in seguito a quest'ultimo adempimento, la stessa sarà svincolata.

Dovrà essere presentata a Sistema una copia in formato elettronico del versamento con indicazione del

codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso. Resta inteso che il concorrente dovrà comunque produrre l'impegno al rilascio della garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, ove il concorrente risultasse aggiudicatario, sopra menzionata.

La garanzia provvisoria viene escussa per la mancata sottoscrizione del contratto, per fatto del concorrente aggiudicatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave.

Eventuali riduzioni della garanzia

Ai fini della riduzione della garanzia secondo le modalità prevista dall'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 il concorrente dovrà produrre attraverso il Sistema nella apposita sezione:

- copia informatica del/della certificazione ISO 9000/registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)/certificazione ambientale 14001/inventario di gas ad effetto serra / impronta climatica (carbon footprint) di prodotto: /marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE)>/ rating di legalità/modello organizzativo/certificazione social accountability 8000/sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori o OHSAS 18001/certificazione UNI CEI EN ISO 50001/certificazione UNI CEI 11352 o certificazione ISO 27001 sopra indicati, con dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del DPR 445/2000 sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l'operatore nella presente procedura;

oppure

- (ove applicabile) dichiarazione, sottoscritta digitalmente, rilasciata dall'Ente Competente attestante il possesso dei requisiti di cui sopra. Tale dichiarazione dovrà riportare il numero del documento, l'organismo che lo ha rilasciato/approvato, la data del rilascio/approvazione, la data di scadenza, l'attuale vigenza.

In alternativa, il possesso dei suddetti requisiti potrà essere oggetto di idonea dichiarazione sottoscritta digitalmente, resa dal concorrente ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso degli stessi.

È **sanabile**, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È **sanabile**, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (integrazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10.1 IMPEGNO AL RILASCIO DELLA GARANZIA DEFINITIVA

L'offerta è altresì corredata, **a pena di esclusione**, dalla dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse affidatario, garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui agli artt. 103 e 104 del Codice in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato provvisorio o del certificato di regolare esecuzione di cui all'art. 103, co. 1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato.

Tale impegno **non è richiesto** alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

La **cauzione** potrà essere prestata nei modi stabiliti dall'art. 93, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.:

- a) mediante **ricevuta di deposito** rilasciata da una sezione di tesoreria provinciale o da aziende autorizzate comprovante il versamento, in contanti od in titoli, a titolo di pegno a favore di Azienda Sanitaria Locale di Sassari;
- b) mediante **polizza fideiussoria** (rilasciata da impresa di assicurazione) oppure atto di fideiussione (rilasciato da banca o da intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale ex art.107 D. Lgs 01.09.1993 n. 385), in originale.

La fideiussione deve essere intestata a ATS Azienda per la Tutela della Salute Regione Sardegna.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari non abilitati.pdf>
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) essere intestata, a pena di esclusione, a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo

raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE;

- 2) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice).
- 3) essere prodotta in originale (con firme digitali dei sottoscrittori) o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
 - d. la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all'art. 103 del Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica della conformità che attesti la regolare esecuzione ai sensi dell'art. 103, co. 1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato.
- 6) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, co. 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 210 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti, in corso di validità.

In caso di partecipazione in forma associata, le suddette riduzioni si possono ottenere alle seguenti condizioni:

- a) in caso di partecipazione in RTI orizzontale (non si specifica per RTI verticale perché il caso non è possibile, trattandosi di prestazione unica), ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, co. 2, lett. e) del Codice o di aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;

- b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice e di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio/aggregazione di imprese di rete.

La mancata presentazione della garanzia provvisoria – a condizione che la garanzia sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta – la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, oppure la mancata reintegrazione potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, co. 9 del Codice.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 93, co. 9 del Codice, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

ART. 11 - PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ALL'ANAC

Nella presente procedura di gara è previsto il pagamento del contributo ANAC da parte degli operatori economici, nello specifico il valore dovuto è pari ad **€ 140,00**.

Il concorrente dovrà presentare, con le modalità che seguono, il documento attestante l'avvenuto pagamento del contributo di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della L. 266/2005. Le istruzioni operative relative al pagamento della suddetta contribuzione sono pubblicate e consultabili sul sito internet dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

A riprova dell'avvenuto pagamento del contributo all'A.N.AC., il partecipante deve inviare e fare pervenire a ATS Sardegna, attraverso l'apposita sezione del Sistema "*Documento attestante l'avvenuto pagamento del contributo all'AVCP*":

- a) in caso di versamento **on line** mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express, copia della ricevuta, trasmessa dal "sistema di riscossione", del versamento del contributo;
- b) in caso di versamento in contanti – mediante il modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione e attraverso i punti vendita della rete dei tabaccai abilitati - copia dello scontrino rilasciato dal punto vendita corredata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del DPR 445/2000, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura;
- c) in caso di versamento attraverso bonifico bancario internazionale da parte di operatore economico straniero copia della ricevuta del bonifico bancario corredata da dichiarazione di autenticità, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura.

Nel caso di RTI costituito o costituendo il versamento è effettuato a cura dell'impresa mandataria. In caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016, il versamento è effettuato dal Consorzio, anche nel caso di indicazione delle consorziate esecutrici.

ART. 12 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**Invio dell'offerta**

Tutti documenti relativi alla presente procedura fino all'aggiudicazione dovranno essere inviati a ATS Sardegna, esclusivamente per via telematica attraverso il Sistema, in formato elettronico ed essere sottoscritti, ove richiesto con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs.n. 82/2005.

L'**OFFERTA** dovrà essere fatta pervenire dal concorrente a **ATS Sardegna**, esclusivamente attraverso il Sistema, **entro e non oltre il termine perentorio (giorno ed ora) indicato nella piattaforma**, pena l'**irricevibilità** dell'offerta e comunque la sua irregolarità. L'ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del Sistema.

Si precisa che qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, ATS Sardegna adotterà i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga, il Sistema assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate. E' consentito o agli operatori economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla.

La pubblicità di tale proroga avviene attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito avviso presso tutti gli indirizzi Internet disponibili.

Sul sito www.sardegnaecat.it, nell'apposita sezione relativa alla presente procedura, la presentazione dell'**OFFERTA** dovrà avvenire attraverso l'esecuzione di passi procedurali che consentono di predisporre ed inviare i documenti di cui l'**OFFERTA** si compone (ossia: **Documentazione amministrativa, Offerta tecnica, Offerta economica**) in ogni caso allegando la documentazione richiesta nei campi obbligatori e/o facoltativi che sono stati inizialmente configurati nella presente procedura telematica.

Si precisa che, prima dell'invio, tutti i file che compongono l'offerta, che non siano già in formato .pdf, devono essere convertiti in formato .pdf. ad eccezione di quelli espressamente richiesti in differenti formati (es. .xls nel caso di specifiche tabelle...).

La presentazione dell'**OFFERTA** e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal Sistema che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l'invio dell'**OFFERTA** deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione stabilito. I passi devono essere completati nella sequenza stabilita dal Sistema.

Si chiede al concorrente coerenza tra i dati imputati a Sistema e quelli riportati nella documentazione prodotta in OFFERTA.

E' sempre possibile modificare i passi precedentemente eseguiti: in tale caso si consiglia di prestare la massima attenzione alla procedura di preparazione dell'offerta guidata dal Sistema, in quanto le modifiche effettuate potranno avere conseguenze sui passi successivi. È in ogni caso onere e responsabilità del concorrente aggiornare costantemente il contenuto di ogni fase e di ogni passo relativo alla presentazione dell'OFFERTA.

L'invio dell'OFFERTA, in ogni caso, avviene solo con la selezione dell'apposita funzione di "conferma ed invio" della medesima.

Il Sistema utilizzato adotta una modalità di esecuzione delle predette azioni e attività tale da consentire il rispetto della massima segretezza e riservatezza dell'OFFERTA e dei documenti che la compongono, e tale da garantire la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità dell'offerta medesima.

La presentazione dell'OFFERTA mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'OFFERTA medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della piattaforma www.sardegnaecat.it e di ATS Sardegna, ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'OFFERTA non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera ATS Sardegna e il Gestore del Sistema da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. ATS Sardegna, si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.

Si precisa inoltre che:

- l'OFFERTA presentata entro il termine di presentazione della stessa è vincolante per il concorrente;
- entro il termine di presentazione dell'OFFERTA, chi ha presentato un'OFFERTA potrà ritirarla; un'OFFERTA ritirata equivarrà ad un'offerta non presentata;
- **il Sistema non accetta OFFERTE presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine di presentazione delle OFFERTE nonché OFFERTE incomplete di una o più parti la cui presenza è necessaria ed obbligatoria.**

Al concorrente è richiesto di allegare, quale parte integrante dell'OFFERTA, i documenti specificati nei successivi paragrafi, ove richiesto, sottoscritti con firma digitale. Si raccomanda di inserire detti allegati nella sezione pertinente ed in particolare, **di non indicare o comunque fornire i dati dell'offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura.**

Il concorrente è consapevole, ed accetta con la presentazione dell'OFFERTA, che il Sistema può rinominare in sola visualizzazione i *files* che il medesimo concorrente presenta attraverso il Sistema; detta modifica non riguarda il contenuto del documento, né il nome originario che restano, in ogni caso, inalterati.

Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti a Sistema, nelle pagine internet relative alla procedura di presentazione dell'offerta.

Il concorrente che intenda partecipare in forma riunita (es. RTI/Consorzi, sia costituiti che costituendi) dovrà in sede di presentazione dell'OFFERTA indicare la forma di partecipazione e indicare gli operatori economici riuniti o consorziati. Il Sistema genera automaticamente una password dedicata esclusivamente agli operatori riuniti, che servirà per consentire ai soggetti indicati di prendere parte (nei limiti della forma di partecipazione indicata) alla compilazione dell'OFFERTA.

N.B: Si precisa inoltre che, ai sensi dell'art 34 comma 35 della Legge 221/2012, l'aggiudicatario, entro sessanta giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva dovrà **rimborsare le spese di pubblicazione** su GURI e sui quotidiani ex art. 216 c. 11 del D. Lgs. 50/2016; a tal fine, perché possano essere valutati gli effetti della previsione normativa, si consideri che questa Azienda affida il servizio di pubblicazione a imprese terze, acquisendo preventivi prima dell'ordine di pubblicazione, come avvenuto nel caso di specie.

Area messaggistica

Anche ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'operatore economico con la presentazione dell'offerta elegge automaticamente domicilio nell'apposita "Area messaggistica" ad esso riservata ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente la presente procedura. L'operatore economico elegge altresì domicilio presso la sede e l'indirizzo di posta elettronica certificata che indica al momento della presentazione dell'OFFERTA.

Ai medesimi fini, in caso di RTI o Consorzio ordinario di concorrenti ogni impresa facente parte del RTI o del Consorzio con la presentazione dell'offerta elegge automaticamente domicilio nell'apposita area del Sistema ad essa riservata.

Nel caso di indisponibilità del Sistema, e comunque in ogni caso in cui ATS Sardegna, lo riterrà opportuno, ATS Sardegna, invierà le comunicazioni inerenti la presente procedura per mezzo di posta elettronica certificata, indicato dal concorrente.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

ART. 13 - SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria questa stazione appaltante assegnerà al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

ART. 14 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**Documenti amministrativi da produrre**

Con riferimento alla "Documentazione amministrativa" il concorrente dovrà inviare e far pervenire a ATS Sardegna, attraverso il Sistema i seguenti documenti:

- 1) DOCUMENTO DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE;
- 2) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)*;
- 3) DICHIARAZIONE INTEGRATIVA IN ORDINE AL POSSESSO DEI REQUISITI (art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice)
- 4) REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE;
- 5) REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO FINANZIARIA;
- 6) REQUISITI DI CAPACITA' TECNICHE E PROFESSIONALI;
- 7) DOCUMENTO ATTESTANTE IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ALL'A.N.AC.;
- 8) GARANZIA PROVVISORIA;
- 9) IMPEGNO AL RILASCIO DELLA GARANZIA DEFINITIVA, SE DOVUTO;
- 10) PATTO D'INTEGRITÀ SOTTOSCRITTO;
- 11) SCRITTURA PRIVATA SOTTOSCRITTA;
- 12) DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ, EX DPR 445/2000, DI TUTTI I DOCUMENTI ALLEGATI IN COPIA AGLI ORIGINALI DETENUTI PRESSO IL CONCORRENTE;
- 13) DOCUMENTO D'IDENTITA'
- 14) DICHIARAZIONE DELL'AGGIUDICATARIO PER L'ACCETTAZIONE INCONDIZIONATA DI TUTTE LE CLAUSOLE RIPORTATE NEL PRESENTE DISCIPLINARE, NELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E NEL CAPITOLATO ED IN TUTTI SUOI ALLEGATI NONCHÉ DI TUTTI I CHIARIMENTI INVIATI PER VIA TELEMATICA E PUBBLICATI;

EVENTUALI:

- 15) DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA PER REQUISITI SPECIFICI;
- 16) DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL'AVVALIMENTO;
- 17) PROCURA**;
- 18) DOCUMENTI PER IL CASO DI FALLIMENTO, CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE;
- 19) ATTI RELATIVI AL RTI O CONSORZIO O ALTRO SOGGETTO IN COMPOSIZIONE PLURIMA;
- 20) DGUE PER SUBAPPALTO QUALIFICANTE;
- 21) DOCUMENTI PER EVENTUALE RIDUZIONE CAUZIONE;

- 22) DOMANDA PER AUTORIZZAZIONE ART. 1 C. 3 DM. 14/12/2010 (per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list);
- 23) OGNI ALTRO DOCUMENTO RITENUTO NECESSARIO O UTILE A CORREDO***;

** nel caso in cui nel DGUE siano dichiarate condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni o altre circostanze idonee ad incidere sull'integrità o affidabilità del concorrente (di cui all'art. 80, commi 1 e 5, del D.Lgs. n. 50/2016, sulla base delle indicazioni eventualmente rese nelle linee guida dell'ANAC) o siano state adottate misure di self cleaning, dovranno essere prodotti e trasmessi attraverso l'apposita sezione del sistema, tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione.*

*** PROCURA: qualora le dichiarazioni e/o attestazioni e/o offerta tecnica e/o offerta economica siano sottoscritte da un procuratore (generale o speciale) la cui procura (riferimenti dell'atto notarile), nonché l'oggetto della procura medesima, non siano attestati nel certificato di iscrizione al registro delle imprese, il concorrente dovrà produrre copia della procura (generale o speciale), oppure del verbale di conferimento, che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell'atto notarile.*

tale copia dovrà essere inviata e fatta pervenire a ATS Sardegna, con le modalità e nei termini perentori previsti, attraverso il sistema nell'apposita sezione.

ATS Sardegna si riserva di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, la consegna di una copia autentica o copia conforme all'originale della procura; nella relativa comunicazione di richiesta verranno fissati il termine e le modalità per l'invio della documentazione richiesta.

**** in particolare, si rinvia al bando tipo ANAC per servizi e forniture per la verifica della documentazione integrativa necessaria*

15.1 Documento di partecipazione e dichiarazioni integrative

Il concorrente dovrà predisporre e caricare a Sistema nell'apposita sezione il documento di partecipazione e le dichiarazioni conformi al modello unico -allegato.

Il Documento di partecipazione dovrà sempre essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto

proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c) **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

In caso di procuratore i cui poteri non siano riportati sulla CCIAA, dovrà essere prodotta la procura nell'apposita sezione del Sistema denominata "Eventuali procure", come nel seguito meglio indicato.

15.2 Documento di gara unico europeo (d'ora in poi anche DGUE)

Il concorrente dovrà predisporre e caricare a Sistema nell'apposita sezione denominata "*DGUE - Documento di gara unico europeo dell'impresa concorrente*" il Documento di gara unico europeo, in conformità al modello che verrà pubblicato e reso disponibile con il presente Disciplinare, e, nello specifico:

- **Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore**
- **Parte II – Informazioni sull'operatore economico**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

N.B. *il DGUE dovrà essere firmato digitalmente da soggetto munito di poteri idonei ad impegnare l'ausiliaria e caricato nella sezione del Sistema denominata “Eventuale DGUE - Documento di gara unico europeo delle imprese ausiliarie e altra documentazione relativa all'avvalimento”.*

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”:

- 1) dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l.78/2010, conv. in l. 122/2010);

oppure

- 2) dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell'art. 105, comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti.

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A,C e D,e alla parte VI.

N.B: in tal caso il documento dovrà essere firmato digitalmente da soggetto munito di idonei poteri delle subappaltatrici e caricato nella sezione del Sistema denominata “*Eventuale DGUE - Documento di gara unico europeo delle imprese subappaltatrici*”.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal presente disciplinare.

[Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice].

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**α**» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica;

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione della procedura di gara.

Nel caso in cui nel DGUE siano dichiarate condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni o altre circostanze idonee ad incidere sull'integrità o affidabilità del concorrente (di cui all'art. 80, commi 1 e 5, del D. Lgs. n. 50/2016, sulla base delle indicazioni eventualmente rese nelle Linee Guida dell'A.N.AC.) o siano state adottate misure di self cleaning, dovranno essere prodotti e trasmessi

attraverso l'apposita sezione del sistema "Eventuale documentazione amministrativa aggiuntiva", tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione.

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.3.1 Dichiarazioni integrative

All'interno del modello "*Documento di partecipazione e dichiarazioni integrative*", ciascun concorrente rende le dichiarazioni aggiuntive ivi specificate, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000.

15.3.2 DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Il concorrente allega:

- il documento, in originale o copia autentica, attestante la **garanzia provvisoria con allegata dichiarazione** di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice.

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice, copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

- **ricevuta** di pagamento del contributo a favore dell'ANAC, come meglio dettagliato nell'apposita sezione del presente disciplinare.

ULTERIORI ISTRUZIONI PER IL CARICAMENTO A SISTEMA:

Fallimento, concordato preventivo con continuità aziendale

In caso di fallimento, concordato preventivo con continuità aziendale il concorrente dovrà produrre nell'apposito spazio "facoltativo" del Sistema eventuale documentazione amministrativa aggiuntiva di cui al 110, commi 3, 4 e 5, del D. Lgs.n. 50/2016.

Atti relativi al RTI o Consorzio

In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio, già costituiti al momento della presentazione dell'offerta, il concorrente deve inviare e far pervenire a ATS Sardegna attraverso l'apposita sezione del Sistema denominata "*Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi*", copia dell'atto notarile di mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa capogruppo, ovvero dell'atto costitutivo del Consorzio. Il mandato collettivo speciale del RTI e l'atto costitutivo del Consorzio dovranno espressamente contenere l'impegno delle singole imprese facenti parte del RTI o del Consorzio al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i, anche nei rapporti tra le imprese raggruppate o consorziate. Qualora il mandato speciale del RTI e l'atto costitutivo del consorzio, presentati in fase di partecipazione, non contengano il suddetto impegno, lo stesso dovrà necessariamente essere prodotto, in caso di

aggiudicazione, al momento della presentazione dei documenti per la stipula.

In caso di partecipazione di consorzio stabile non iscritto alla CCIAA il concorrente deve inviare e far pervenire a ATS Sardegna attraverso l'apposita sezione del Sistema denominata "*Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi*", copia autentica dell'atto costitutivo e dello Statuto del Consorzio; nel caso in cui le imprese consorziate indicate quali esecutrici non risultino dall'atto costitutivo o dallo Statuto, il concorrente deve inviare e far pervenire a ATS Sardegna attraverso l'apposita sezione del Sistema denominata "*Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi*" copia autentica della delibera dell'organo deliberativo di ogni consorzio indicata quale esecutrice, dalla quale si evinca la volontà di operare esclusivamente in modo congiunto per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni. La mancata produzione di detta documentazione non comporta l'esclusione.

Patto d'integrità

Il documento, "**Patto di integrità**" al presente disciplinare, dovrà – dopo attenta lettura - essere stampato, datato e firmato dal legale rappresentante dell'impresa; con la propria firma, infatti, l'operatore economico dichiara di aver letto e di accettare espressamente le disposizioni contenute nell'art. 2 e nell'art. 4 c. 3 della citata scrittura (patto di integrità); dovrà infine essere allegato e inserito nell'apposita sezione con estensione: .pdf, se dotato di firma olografa, in alternativa, può essere prodotto con apposizione di firma digitale.

Dichiarazioni di conformità, ex DPR 445/2000, di tutti i documenti allegati in copia agli originali detenuti presso il concorrente; il concorrente dovrà inserire la documentazione nell'apposito spazio del Sistema; essa dovrà avere estensione: .pdf, se dotato di firma olografa, in alternativa, può essere prodotta con apposizione di firma digitale.

15.3.3 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c) le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 0 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

ART. 15 - OFFERTA TECNICA

Relazione Tecnica Progettuale, in lingua italiana, articolata in un massimo di 100 pagine (formato A4, carattere Arial 11, interlinea 1,5) compresi eventuali allegati, rilegate e scritte da un solo lato, contenente un'analitica descrizione, volta a illustrare tutte le attività relative al servizio richiesto. La Relazione Tecnica Progettuale, fermo restando il limite di pagine su elencato, deve essere articolata in tante sezioni/capitoli quanti sono i criteri e sottocriteri di valutazione, allegati al presente Disciplinare.

L'Offerta tecnica contiene, **a pena di esclusione**:

- 1) Analisi delle dotazioni strumentali possedute in termini di:
 - Automezzi (indicare modello, tipo, targa, anno di immatricolazione);
 - altre dotazioni per la movimentazione (indicare quelle utilizzate);
- 2) Elenco personale suddiviso per:
 - Mansione;
 - Livello;
 - CCNL applicato
 - Inquadramento;
 -
- 3) Eventuali ulteriori allegati.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara.

L'offerta deve essere inviata e fatta pervenire ad ATS Sardegna attraverso il Sistema telematico a **pena di esclusione** dalla gara, operando secondo la seguente procedura con invio attraverso apposita sezione del sistema denominata "Documentazione tecnica" della *Relazione Tecnica* sottoscritta con firma digitale e conforme al modello di cui all'**Allegato F – relazione tecnica** del presente Disciplinare di gara. In aggiunta a quanto sopra, il concorrente, ad integrazione di quanto già dichiarato nel modello "Documento di partecipazione alla gara" potrà specificare analiticamente le parti dell'offerta coperte da riservatezza, con riferimento a marchi, know-how, brevetti ecc. fornendo le prove richieste dal Codice dei Contratti Pubblici.

La firma sulla relazione tecnica, sempre a **pena di esclusione dalla gara**, deve essere digitale.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

- b) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c) **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso in cui i poteri di firma non siano riportati sulla CCIAA, dovrà essere stata prodotta nell'apposita sezione del Sistema denominata "Eventuali procure" apposita documentazione probatoria, come previsto al precedente paragrafo "Documentazione amministrativa".

La presenza nella documentazione che compone l'“Offerta Tecnica” di indicazioni di carattere economico relative all'offerta che consentano di ricostruire la complessiva offerta economica costituisce causa di esclusione dalla gara.

ART. 16 - OFFERTA ECONOMICA

A **pena di esclusione** l'offerta economica dovrà essere presentata come da modello “**Allegato G – Offerta economica**”.

L'offerta deve essere inviata e fatta pervenire ad ATS Sardegna attraverso il Sistema a **pena di esclusione** dalla gara, operando secondo la seguente procedura:

- invio attraverso apposita sezione del sistema denominata “*Offerta economica*” della offerta economica sottoscritta con firma digitale e conforme al modello Allegato G – Offerta economica del presente Disciplinare di gara.

La firma sulla offerta economica, sempre a **pena di esclusione dalla gara**, deve essere digitale.

L'offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c) **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Il Concorrente potrà inoltre, al fine di accelerare i tempi e agevolare il lavoro dell'Azienda, corredare l'offerta producendo unitamente all'offerta economica e nella sezione del Sistema denominata "Spiegazioni dell'offerta", le giustificazioni di cui all'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 con riferimento a ciascuna voce di prezzo che concorre a formare l'importo complessivo.

La documentazione che costituisce l'**offerta economica** dovrà essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal DPR 642/1972 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta **imposta del valore di Euro 16,00** dovrà avvenire mediante l'utilizzo del modello F23, con specifica indicazione:

- dei dati identificativi del concorrente (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale, Prov., codice fiscale); in caso di soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) ed e) del d. lgs. n. 50/2016 i dati sono quelli della mandataria capogruppo o di una mandante/consorzata e in caso di soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) ed c) del suddetto decreto i dati sono quelli del Consorzio o di una consorzata esecutrice;
- dei dati identificativi della stazione appaltante;
- del codice ufficio o ente;
- del codice tributo;
- della descrizione del pagamento.

A comprova del pagamento effettuato, il **concorrente dovrà inviare e far pervenire entro il termine di presentazione dell'offerta attraverso il Sistema nell'apposita sezione "comprova imposta di bollo" copia informatica dell'F23.**

ART. 17 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione sarà effettuata, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., a favore del concorrente che avrà formulato il **prezzo più basso.**

Al concorrente che presenterà l'offerta economica più bassa verrà assegnato il punteggio massimo, secondo la seguente formula:

$$Va = \frac{P_{\min}}{P_a} \times PZ$$

Va = Punteggio attribuire all'offerta "a"
Pa = Prezzo della ditta "a"
Pmin = Prezzo minimo offerto
PZ = punteggio prezzo massimo

Nel calcolo dei punteggi derivanti dall'applicazione di formule matematiche, il valore verrà arrotondato al centesimo di punto. Per frazioni con valore inferiore a cinque centesimi il valore verrà arrotondato al centesimo inferiore, per frazioni con valore pari o superiore a cinque centesimi, il valore verrà arrotondato al centesimo superiore.

Sarà in ogni caso **escluso** dalla gara l'Operatore Economico la cui offerta sia **superiore all'importo fissato a base di gara.**

CAUSE D'ESCLUSIONE

Si riassumono le cause di esclusione dell'offerta, specificando anzitutto quanto segue:

- 1) solo quanto necessario per l'ammissione alla gara (integrazione della documentazione di qualificazione dell'offerente e complementare, come definita in altre parti del presente disciplinare e, in particolare, nelle premesse e relative parti di rinvio) è soggetto a soccorso istruttorio; ne sono comunque esclusi l'offerta tecnico economica;
- 2) i termini di gara, ed ogni eventuale successivo aggiornamento, come perentori sono termini a pena d'esclusione ai sensi dell'art. 59 c. 4 lettera a) del Codice.
- 3) Saranno escluse le offerte in aumento rispetto alla base d'asta, condizionate, contenenti riserve, espresse in modo indeterminato così che non sia possibile desumere con certezza la volontà dell'offerente, o alternative.

- 4) Verranno escluse dalla gara le offerte prive di firma digitale o, eventualmente, con modalità diverse se previste in atti di gara.
- 5) Verranno altresì escluse le offerte che non siano complete (in particolare, perché prive delle indicazioni dell'incidenza dei costi interni della sicurezza e dei costi della manodopera sul totale dell'appalto).
- 6) Anche quanto previsto in materia di compilazione, presentazione, valore e sottoscrizione dell'offerta è tassativo: le violazioni delle prescrizioni non suscettibili di soccorso istruttorio, riconducibili a cause d'esclusione tipizzate nel Codice, comporteranno l'esclusione dalla gara.

Le cause d'esclusione previste dal Codice, su cui si sono fondate le regole del presente invito, sono espressamente qui richiamate e sono rinvenibili, in particolare, nei più volte citati artt. 59 commi 3 e 4, 63 c. 2 lettera a), 80, 93, 94 c. 1 del D.Lgs 50/2016; ogni volta che le cause di esclusione di un operatore economico siano riferite a requisiti morali (con particolare riferimento all'art. 80 del Codice e alle norme di rinvio ivi previste), esse si applicano anche al subappaltatore; con riferimento specifico alla causa d'esclusione prevista dall'art. 80 c. 5 lett. c) del Codice, per l'accertamento si applicano le linee guida n. 6 ANAC.

ART. 18 - SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: ACCESSO E VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo, come da relative comunicazioni.

Allo scadere del termine di presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto.

La procedura di aggiudicazione sarà aperta il giorno e l'ora indicati quando, **in seduta pubblica**, verranno svolte le seguenti attività:

- a) **verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate.** La tempestività della ricezione delle offerte e che le stesse offerte siano composte di *Documentazione amministrativa*, *Offerta tecnica* e *Offerta economica* (salva, in ogni caso, la verifica del contenuto di ciascun documento presentato) è riscontrata dalla presenza a Sistema delle offerte medesime in quanto, come meglio stabilito nel precedente paragrafo del presente disciplinare di gara, le eventuali offerte intempestive ed incomplete (ovvero, manchevoli di una o più parti necessarie ed obbligatorie) non sono accettate dal Sistema medesimo e dunque nessuna offerta è presente a Sistema;
- b) successivamente si procederà attraverso il Sistema alla **apertura delle offerte presentate** e, quindi, ad accedere all'area contenente la *Documentazione amministrativa* di ciascuna singola offerta presentata, mentre, le *Offerte tecniche* e le *Offerte economiche* resteranno segrete, chiuse/bloccate a Sistema e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile, né a ATS Sardegna, né al gestore del sistema informatico, né ai concorrenti, né a terzi; pertanto, il Sistema consentirà l'accesso alla *Documentazione amministrativa*, al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti

richiesti ed ivi contenuti.

Conclusa la **verifica inventariale**, quindi, si procederà, in **seduta riservata**, all'**analisi di merito** della documentazione presente nella *Documentazione amministrativa*.

Ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità "essenziale" degli elementi e del DGUE (con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica), si potrà assegnare al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione il concorrente è escluso dalla gara.

Costituiscono **irregolarità essenziali non sanabili** le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Al termine dell'analisi dei documenti contenuti nella documentazione amministrativa e della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, della sussistenza dei requisiti soggettivi, dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali sarà adottato il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura e le ammissioni (art. 29 c. 2 del D.Lgs 50/2016).

Al fine di consentire l'eventuale proposizione dei ricorsi ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati sul sito **ATS Sardegna**, sezione "Amministrazione Trasparente", gli atti di cui all'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016.

Quindi, in sintesi:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

ART. 19 - ACCESSO ALLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Conclusa la suddetta fase istruttoria sulla documentazione amministrativa, il Seggio di gara, **in seduta pubblica**, la cui data sarà comunicata ai concorrenti ammessi, procederà allo sblocco e all'apertura delle *Offerte tecniche* per la verifica della presenza dei documenti relativi alle singole Offerte Tecniche.

Successivamente il seggio procederà a verificare la regolarità dei documenti delle Offerte Tecniche,

nonché la rispondenza delle caratteristiche/requisiti dichiarate/i nell'Offerta Tecnica con quelle/i minime/i previste/i nel Capitolato Tecnico, a **pena d'esclusione**.

Terminato l'esame delle offerte tecniche, pertanto, si procederà **in seduta pubblica**, la cui data sarà preventivamente comunicata ai concorrenti ammessi, alla apertura delle *Offerte economiche*.

Di seguito il seggio procederà:

- 1) all'esame e verifica delle offerte economiche presentate;
- 2) alla verifica in ordine alla sussistenza in capo ai concorrenti di una situazione di controllo ex art. 2359 c.c. o di una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale proponendo l'esclusione dei concorrenti per i quali sia accertata tale situazione, così come previsto dall'art. 80, comma 5, lett. m) del D. Lgs 50/2016;
- 3) a stilare la graduatoria provvisoria di merito;
- 4) in caso di parità in graduatoria, si procederà:
 - se le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà posto prima in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul **prezzo**.
 - nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante **sorteggio** in seduta pubblica presso la sede della Stazione Appaltante, con modalità che saranno definite nella stessa seduta pubblica dalla Stazione Appaltante, prima di procedere al sorteggio.
- 5) alla verifica, attraverso il meccanismo automatico previsto dal Sistema, della presenza di eventuali offerte anormalmente basse, ai sensi dell'art. 97, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016.

ART. 20 - VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Nel caso di anomalia delle offerte o in caso di presenza di elementi specifici che facciano apparire le offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 97, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il Seggio di gara comunica al Responsabile del procedimento i nominativi dei concorrenti che le hanno presentate.

Il Responsabile del procedimento svolge la verifica di congruità delle offerte con l'eventuale supporto del personale tecnico necessario.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà di questa stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine **non inferiore a quindici giorni** dal ricevimento della richiesta.

Il RUP esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

All'esito del procedimento di verifica dell'anomalia si procederà alla formulazione della graduatoria provvisoria di merito.

Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte, non rileva per il calcolo delle medie della procedura e l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

ART. 21 - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra il seggio di gara – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La **verifica dei requisiti generali** e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante

aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La **stipulazione del contratto** è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione (avviso sui risultati della procedura di affidamento), ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. Le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 8.600,00 netto Iva. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non

costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

ART. 22 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Si rinvia al CSA e eventuale CGA.

ART. 23 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

ART. 24 - ACCESSO AGLI ATTI ALL'ESITO DELLA PROCEDURA DI GARA

Si evidenzia, preliminarmente, che, fermo restando quanto previsto in materia di accesso agli atti nel D.Lgs. n. 50/2016 all'art. 53, l'esercizio del diritto di accesso può essere esercitato ai sensi degli artt. 22 e segg. della l. n. 241/1990.

Si rappresenta, altresì, che il concorrente è tenuto ad indicare analiticamente <eventuale, nel caso di offerta con il miglior rapporto qualità prezzo: nell'Offerta Tecnica e> nelle giustificazioni prodotte (nel caso di una eventuale offerta anomala) le parti delle stesse contenenti segreti tecnici o commerciali, ove presenti, che intenda non rendere accessibile ai terzi. Tale indicazione dovrà essere adeguatamente motivata ed il concorrente dovrà allegare ogni documentazione idonea a comprovare l'esigenza di tutela.

ATS Sardegna garantirà comunque visione ed eventuale estrazione in copia di quella parte della documentazione che è stata oggetto di valutazione, e conseguente attribuzione del punteggio, da parte della Commissione giudicatrice qualora strettamente collegata all'esigenza di tutela del richiedente.

Rimane inteso che la ATS Sardegna in ragione di quanto dichiarato dal concorrente e di ciò che è stato sottoposto a valutazione dalla Commissione giudicatrice, procederà ad individuare in maniera certa e definitiva le parti che debbano essere segretate dandone opportuna evidenza nella comunicazione di aggiudicazione.

Saranno inoltre sottratti all'accesso tutti i dati giudiziari rinvenuti nella documentazione presentata dal Concorrente, nonché le informazioni annotate sul Casellario istituito presso l'A.N.AC.

ART. 25 - REGOLE DI CONDOTTA PER L'UTILIZZAZIONE DEL SISTEMA

I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema sono tenuti ad utilizzare il Sistema stesso secondo buona fede ed esclusivamente per le finalità consentite e sopra specificate, e sono altresì responsabili per le violazioni delle disposizioni di legge e regolamentari, in materia di acquisti di beni e servizi della Pubblica Amministrazione e per qualunque genere di illecito amministrativo, civile o penale.

I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema si obbligano a porre in essere tutte le condotte necessarie ad evitare che attraverso il Sistema si attuino turbative nel corretto svolgimento delle procedure di gara con particolare riferimento a condotte quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la turbativa d'asta, le offerte fantasma, gli accordi di cartello.

In caso di inosservanza di quanto sopra, ATS Sardegna segnalerà il fatto all'autorità giudiziaria, all'Autorità Nazionale Anticorruzione, all'Osservatorio sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi per gli opportuni provvedimenti di competenza.

Salvo il caso di dolo o colpa grave, ATS Sardegna, ed il Gestore del Sistema non saranno in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, per lucro cessante o danno emergente, che dovessero subire gli utenti del Sistema, e, comunque, i concorrenti e le Amministrazioni o terzi a causa o comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del Sistema e dei servizi dallo stesso offerti.

Tutti i contenuti del sito www.sardegnaecat.it e, in generale, i servizi relativi al Sistema, forniti Gestore del Sistema sono resi disponibili e prestati così come risultano dal suddetto sito e dal Sistema.

Il Gestore del Sistema non garantisce la rispondenza del contenuto del sito www.sardegnaecat.it ed in generale di tutti i servizi offerti dal Sistema alle esigenze, necessità o aspettative, espresse o implicite, degli altri utenti del Sistema.

Il Gestore del Sistema, non assumono alcuna responsabilità nei confronti delle Amministrazioni per qualsiasi inadempimento dei Fornitori e per qualunque danno di qualsiasi natura da essi provocato.

Con la Registrazione e la presentazione dell'offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Disciplinare di gara, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.

A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell'utilizzo del Sistema da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Disciplinare di gara, il MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.